



Bruxelles, 29 aprile 2024
(OR. en)

12034/06
DCL 1

CH 38
ENER 201
MI 156
ENV 424
COMPET 216
OC 569

DECLASSIFICAZIONE

del documento: ST 12034/06 RESTREINT UE/EU RESTRICTED
data: 10 ottobre 2006
nuovo status: Pubblico

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito ad un protocollo sull'elettricità da accludere all'accordo stipulato fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera il 22 luglio 1972

ORIENTAMENTI COMUNI

**Termine per la consultazione della Bulgaria e della Romania:
20.10.2006**

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 ottobre 2006 (12.10)
(OR. EN)

12034/06

RESTREINT UE

CH 38
ENER 201
MI 156
ENV 424
COMPET 216
OC 569

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo EFTA
al: COREPER (PARTE SECONDA)/CONSIGLIO

n. prop. Com: 12033/06 CH 37 ENER 200 MI 155 ENV 423 COMPET 215 RESTREINT UE

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito ad un protocollo sull'elettricità da accludere all'accordo stipulato fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera il 22 luglio 1972

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione della Bulgaria e della Romania: 20.10.2006

1. Il 25 luglio 2006 la Commissione ha presentato una raccomandazione sull'argomento in oggetto in vista dell'approvazione del Consiglio.
2. Poiché nella riunione del 26 settembre il gruppo EFTA ha completato il suo esame, si propone che il Comitato dei rappresentanti permanenti inviti il Consiglio ad adottare, tra i punti "A", il progetto di decisione del Consiglio allegato alla presente nota.

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO
CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE AD AVVIARE NEGOZIATI
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
IN MERITO AD UN PROTOCOLLO SULL'ELETTRICITÀ DA
ACCLUDERE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
IL 22 LUGLIO 1972

Il Consiglio decide quanto segue:

- la Commissione è autorizzata a negoziare a nome della Comunità europea, per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza, un protocollo sull'energia elettrica da accludere all'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- Il Gruppo EFTA è designato quale Comitato speciale incaricato di assistere, in stretta consultazione con il Gruppo "Energia", la Commissione in questo compito;
- La Commissione condurrà i suddetti negoziati a nome della Comunità europea, in conformità delle direttive di negoziato riportate nell'allegato.

allegato

DIRETTIVE RELATIVE AL NEGOZIATO
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
RELATIVO AL PROTOCOLLO SULL'ENERGIA ELETTRICA
DA ACCLUDERE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
IL 22 LUGLIO 1972

1. FINALITÀ

Lo scopo del suddetto protocollo è la piena integrazione del mercato svizzero dell'energia elettrica con il mercato comunitario, sulla base del diritto comunitario.

A questo riguardo, le finalità della Comunità europea sono:

- garantire parità di condizioni per i produttori e i fornitori di energia elettrica nella Comunità europea e nella Confederazione svizzera;
- sviluppare la concorrenza sul mercato dell'energia su vasta scala e sfruttare le economie di scala a vantaggio dei consumatori;
- migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità europea;
- facilitare il transito dell'energia elettrica attraverso la Confederazione svizzera conformemente al diritto comunitario relativo al mercato interno dell'energia elettrica;
- garantire parità di condizioni per i produttori di energia elettrica e un elevato livello di protezione ambientale.

RESTREINT UE

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Il Protocollo contiene clausole:

- che chiariscono e integrano l'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972¹ nel settore dell'energia elettrica, allo scopo di integrare pienamente il mercato dell'energia elettrica svizzero nel mercato della Comunità europea;
- che prevedono l'applicazione nella Confederazione svizzera del diritto comunitario pertinente ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica;
- che prevedono l'applicazione nella Confederazione svizzera del diritto comunitario relativo al mercato interno dell'energia elettrica, che include:
 - i) la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE²;
 - ii) il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica³;
 - iii) la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità⁴ e
 - iv) la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture⁵;
- che prevedono l'applicazione nella Confederazione svizzera del diritto comunitario in materia ambientale pertinente alla produzione di energia elettrica, che include:

¹ Firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1973 (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189).

² GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

³ Ibid. pag. 1.

⁴ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

⁵ GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.

RESTREINT UE

- i) la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁶ e successivi emendamenti, come al 31 dicembre 2004⁷;
- ii) la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE⁸;
- iii) la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione⁹ e
- iv) l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 1979/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹⁰.

Il Protocollo può inoltre contenere clausole che prevedano un meccanismo di coordinamento diretto ad impedire interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica che colpiscano la Comunità europea o la Confederazione svizzera.

3. ADEGUAMENTO

Il Comitato misto istituito dall'Accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972¹¹ deve essere autorizzato ad adottare, con decisione, l'adeguamento tecnico dell'accordo conformemente agli sviluppi del diritto comunitario. Le modalità di applicazione adottate dalla Commissione con il regolamento (CE) n. 1228/2003 sono automaticamente applicabili sul territorio svizzero.

⁶ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁷ Ossia la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.).

⁸ GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13.

⁹ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

¹⁰ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

¹¹ Articolo 29.

RESTREINT UE

4. PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SVIZZERA NEI COMITATI

Subordinatamente all'adozione da parte della Confederazione svizzera della pertinente legislazione comunitaria, al Protocollo è allegata una dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione, a titolo di osservatori, di rappresentanti della Confederazione svizzera nel comitato istituito con il regolamento (CE) n. 1228/2003¹² e nel Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità, istituito con la decisione 2003/796/CE, della Commissione, dell'11 novembre 2003¹³, nei limiti dell'applicazione del Protocollo. Le questioni relative alle relazioni bilaterali saranno discusse nell'ambito del Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

5. INCIDENZA FINANZIARIA

Il Protocollo in oggetto non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità.

DECLASSIFIED

¹² Articolo 13.

¹³ GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.